

**Emendamento 151****Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

**Relazione****A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)

**Proposta di regolamento****Considerando 40***Testo della Commissione*

(40) Data la novità delle NGT, sarà importante monitorare attentamente lo sviluppo e la presenza sul mercato di piante e prodotti NGT e valutare le eventuali ripercussioni sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente ed entro **cinque** anni dall'adozione della prima decisione che consente l'emissione deliberata o la commercializzazione di piante NGT o di prodotti NGT nell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento per misurare i progressi compiuti ai fini della disponibilità di piante NGT contenenti tali caratteristiche o proprietà sul mercato dell'UE.

*Emendamento*

(40) Data la novità delle NGT, sarà importante monitorare attentamente lo sviluppo e la presenza sul mercato di piante e prodotti NGT e valutare le eventuali ripercussioni sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente ed entro **tre** anni dall'adozione della prima decisione che consente l'emissione deliberata o la commercializzazione di piante NGT o di prodotti NGT nell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento per **esaminare i possibili effetti negativi sulla biodiversità, sull'ambiente e sulla salute, l'impatto sulla catena del valore biologico, sulla fiducia e sulla libertà di scelta dei cittadini** e misurare i progressi compiuti ai fini della disponibilità di piante NGT contenenti tali caratteristiche o proprietà **favorevoli effettive** sul mercato dell'UE.

Or. nl

31.1.2024

A9-0014/152

**Emendamento 152**

**Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)

**Proposta di regolamento**

**Considerando 43 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(43 bis)      *Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare la realizzazione di una ricerca sistematica e indipendente sui rischi potenziali inerenti all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di NGT. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero accantonare le risorse necessarie per tale ricerca conformemente alle rispettive procedure di bilancio e i ricercatori indipendenti dovrebbero avere accesso a tutto il materiale pertinente. Conformemente alle rispettive procedure di bilancio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero garantire le risorse necessarie per tale ricerca e i ricercatori indipendenti dovrebbero avere accesso a tutto il materiale pertinente.***

Or. nl

31.1.2024

A9-0014/153

**Emendamento 153**

**Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 20 bis***

***Disposizioni specifiche sul rifiuto delle piante, degli alimenti, dei mangimi e dei prodotti NGT***

***Fatti salvi i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 e alla direttiva 2001/18/CE, l'emissione deliberata di piante NGT e l'immissione in commercio di alimenti, mangimi e prodotti NGT sono rifiutate se uno Stato membro ritiene probabile che ciò metta a rischio la salute, l'ambiente o la sostenibilità della filiera alimentare.***

Or. nl

31.1.2024

A9-0014/154

**Emendamento 154**

**Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 21*

*soppresso*

*Durata della validità dell'autorizzazione dopo il rinnovo*

*In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il primo rinnovo l'autorizzazione è valida per un periodo illimitato, salvo nel caso in cui la Commissione decida di rinnovare l'autorizzazione per un periodo limitato, per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.*

Or. nl

31.1.2024

A9-0014/155

## **Emendamento 155**

**Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

## **Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) il personale dell'Autorità, su richiesta di un potenziale richiedente o notificante, fornisce orientamenti in merito a ipotesi di rischio plausibili che il potenziale richiedente o notificante ha individuato in base alle proprietà di una pianta, di un prodotto oppure di una pianta ipotetica o di un prodotto ipotetico, che occorre affrontare fornendo le informazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 3. Tali orientamenti non riguardano tuttavia la progettazione di studi volti ad affrontare le ipotesi di rischio;

#### *Emendamento*

a) il personale dell'Autorità, su richiesta di un potenziale richiedente o notificante, ***laddove si tratti di una PMI,*** fornisce orientamenti in merito a ipotesi di rischio plausibili che il potenziale richiedente o notificante ha individuato in base alle proprietà di una pianta, di un prodotto oppure di una pianta ipotetica o di un prodotto ipotetico, che occorre affrontare fornendo le informazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 3. Tali orientamenti non riguardano tuttavia la progettazione di studi volti ad affrontare le ipotesi di rischio;

Or. nl

31.1.2024

A9-0014/156

**Emendamento 156**

**Anja Hazekamp**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) l'Autorità rende pubblica senza indugio *una sintesi* degli orientamenti prima della presentazione una volta che una domanda o una notifica è stata considerata valida. L'articolo 38, paragrafo 1 bis, si applica mutatis mutandis;

c) l'Autorità rende pubblica senza indugio gli orientamenti prima della presentazione una volta che una domanda o una notifica è stata considerata valida. L'articolo 38, paragrafo 1 bis, si applica mutatis mutandis;

Or. nl